

MATERIALE AD USO DIDATTICO

I NUOVI ORIENTAMENTI; LE PROPOSTE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE FAMIGLIA & MINORI DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI; OPINIONI ED OSSERVAZIONI;

**MATERIA TRATTATA NEL CORSO DELLA LEZIONE DEL 23 GENNAIO 2009
CORSO ALTA FORMAZIONE UNINA DAL PROF MEROLLA**

DI MANLIO MEROLLA

I NUOVI ORIENTAMENTI E PROPOSTE NORMATIVE LA SEPARAZIONE MITE / MEDIATA

L'Osservatorio permanente Regionale interassociativo sulla Famiglia e per la Tutela dei Minori della Campania, coordinato dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e supportato dall'Associazione Forense di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei Minori, **di recente ha condotto un'interessante indagine professionale ancora in itinere, all'esito della quale** i numerosi avvocati, giudici ed esperti tutti che hanno partecipato **hanno redatto e formulato la seguente proposta che viene riportata di seguito integralmente.**

Giova ricordare che **la detta proposta**, che ha avuto tanti consensi e sostegni ed apporti scientifici e giuridici¹ **all'attualità trovasi giacente presso il legislatore italiano in attesa di ogni valutazione di rito.**

Partendo dal principio che **in caso di separazione personale dei coniugi**, i provvedimenti sull'affidamento della prole non costituiscono una misura sanzionatoria contro il coniuge "colpevole" (Cass. Civ., sez.I, 10 giugno 1976, n.º2127), occorrerebbe **nelle fasi preliminari di ogni separazione** e anche durante il procedimento giudiziario, alle volte lungo e complesso **"preparare" i coniugi in conflitto a recepire eventuali provvedimenti non come "condanne"** ma come misure più idonee rese a favore soltanto alle esigenze materiali, morali e psicologiche della prole coinvolta.

Ma tale operazione può rendersi certamente più agevole se la coppia in conflitto prima di addivenire alle vie legali, partecipi volontariamente o ex lege, anche con l'aiuto dei propri legali ad una adeguata terapia di coppia, finalizzata a mediare gli interessi reciproci senza produrre pericolose triangolazioni a danno della prole.

Ad avviso di chi scrive, **la classe forense ha in tal senso una grande responsabilità al riguardo, essendo più delle volte il primo punto di riferimento di piccole e grandi conflittualità coniugali**, alle quali bisognerebbe porsi senza palesare alleanze ma operando o proponendo costruttive mediazioni, con l'aiuto di esperti mediatori familiari. **Per questo motivo, proprio dalla classe forense specializzata e più sensibile nasce e viene promossa questa particolare proposta normativa.**

In una società come la nostra, dove prevale l'inutile bisogno indotto, forse più che mai, occorrerebbe conoscere ed aggiornarsi, proporre ed utilizzare le nuove tecniche e strategie offerte dalle scuole di mediazione familiare, per certi versi migliori rispetto alla

¹ Si ricordi tra gli esperti più autorevoli: Il Giudice Dr. Bruno De Filippis, Il Giudice dr.Filippo Ferrucci, la Dr.ssa Concetta Rossi (psicologa), il Dr. Federico Mantile (psicoterapeuta infantile), il Dr. Alberto Vito (psichiatra);

illogica contrapposizione frontale che avviene nelle aule dei Tribunali, dove alla fine non vi sono mai vinti e vincitori, in quanto il fallimento di un matrimonio, salvo casi eccezionali, va attribuito in pari misura ad entrambi i coniugi.

Pertanto proprio nel **lavoro di equipe', diretto ed indiretto, tra le varie forze giudiziarie (Magistratura ed Avvocatura) e con l'aiuto di queste nuove forze sperimentali emergenti (Mediatori Familiari)** ricade il peso, la responsabilità e l'onere di armonizzare progetti d'intenti con negoziazioni formali - sostanziali a difesa e tutela in particolare degli interessi di minori coinvolti , tentando in modo fattivo e con nuovi strumenti, nuove soluzioni a questa *vexata quaestio*.

Tuttavia a parere di chi scrive se si ritiene che **la separazione non è una malattia** e pur vero che **avvocati e magistrati non sono medici** e che quindi, ad eccezione di taluni casi dove emerge la necessità di un trattamento specialistico psico-terapeuta, la funzione degli avvocati e magistrati, progettuale di orientamento e di individuazione di intenti in una coppia genitoriale in crisi, con interventi di natura tecnico-culturali a garanzia e difesa giuridica di ogni cittadino, posti in essere nelle aule giudiziarie sono per sè esaustive, ma pur sempre incomplete, atteso che **solo un doveroso interagire di varie e competenti professionalità giuridiche e psicopedagogiche operanti nella materia, senza ingenerare conflitti di competenza e ambiguità circa lo spazio di intervento e di aiuto, possono costituire una completa e competente Task-force per la soluzione fattiva e meno traumatica di ogni separazione o divorzio, a tutela di ogni parte coinvolta (coniugi e figli) .**

D'altra parte è doveroso rilevare in merito al Diritto di Visita, di controllo e vigilanza, ormai devoluto statisticamente per la maggiore ai " padri separati", come già manifestato autorevolmente da alcuni autori () : " che se la madre non è più l'unica garante della vita serena e della salute fisica e mentale dei figli", e anche vero che " **l'affidamento dei figli non è un diritto, ma una grande responsabilità che bisogna meritarsi**".

La tematica in esame negli ultimi anni ha rivestito una importanza rilevante sia per la delicatezza della materia e sia per gli aspetti psicologici e sentimentali che coinvolge.

Va inoltre evidenziato che la seguente proposta **si è resa necessaria anche ed in particolare dopo i dati statistici ufficiali che hanno registrato, ed oggi in modo sempre più crescente un aumento dei delitti ed omicidi in famiglia, si pensi che in media ogni due giorni si registra un omicidio o delitto.**

Ma ancor più rilevante è il dato allarmante emerso dalle recenti ricerche e studi degli esperti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dell'Osservatorio Regionale Interassociativo Permanente delle ASSOCIAZIONI E CAMERE MINORILI MULTIDISCIPLINARI **che hanno evidenziato che gli indicatori di Alto rischio dei Minori abusati sono pari o spesso inferiori a quelli dei figli del conflitto familiare.**

Significativo è peraltro anche il dato di fatto inconfutabile che la proposta proviene in gran parte dall'Avvocatura specializzata in materia, dimostrando diversamente da quanto l'opinione pubblica crede e diffonde, che la classe forense è molto più vicina alla società di quanto si creda.

IN SINTESI GLI SCOPI DELLA PROPOSTA:

La proposta normativa che potrebbe incidere profondamente sia nella struttura giudiziaria e nel tessuto sociale del nostro paese, propone una soluzione rivoluzionaria in campo socio-giuridico, **sostituendo la fase presidenziale nelle separazioni e divorzi con una fase tecnica-amministrativa, a costo zero, con l'entrata in gioco di una commissione multi professionale** .

A tal riguardo, l'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dalla CONSULTA INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA, dopo aver coinvolto e resi partecipi alla diffusione della presente proposta numerose Associazioni NON FORENSI, collegate alla Associazione Nazionale dei Papà Separati e molte ad esse vicine e/o lontane con scopi simili, con il sostegno di molti Ordini professionali ed Associazioni ha presentato la proposta che viene integralmente riportata di seguito all'attenzione del Legislatore.

Dopo mesi di lavoro, ricerche e studi dei ricercatori della Consulta sopra citata, dopo aver costituito **uno Staff tecnico giuridico** con insigni giuristi ed esperti psicologi, mediatori ed esperti di varie discipline, La Consulta ha rappresentato ed ufficializzato in molte parte d'Italia, in modo diretto ed indiretto, attraverso Convegni, Conferenze e Simposi la proposta di legge, sostenuta da molte compagini politiche.

Tra gli esperti dello Staff scientifico si annoverano: **il Giudice dr. Bruno De Filippis** [Corte di Appello di Salerno] tra i maggiori esperti in Italia nella materia ed autore di molteplici pubblicazioni, **il Giudice Aggiunto di Cassazione dr. Filippo Ferrucci**, che ha indirizzato inizialmente la Commissione *de quo* coordinando le prime fasi organizzative, **il Giudice Dr. Giovanni D'Onofrio** [Tribunale di Santa Maria Capua Vetere] che ha rappresentato una forte guida testimoniale ed esperienziale nell'indicazione delle linee guida della proposta.

Inoltre vanno ricordati tra gli esperti dell'area Socio-psicologica: la Dr.ssa Rossi Concetta [Giudice onorario Tpm Napoli e psicologa presso l'ASL CE1 – psicologia giuridica] **il dr. Vito Alberto** [Giudice onorario Tpm Napoli e psichiatra presso l'Ospedale Cotugno di Napoli] **il Dr. Federico Mantile** [Giudice onorario Tpm Napoli e psichiatra e psicoterapeuta infantile presso l'ASL NA] che hanno e stanno lavorando alla redazione delle LINEE GUIDA PER L'AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBITO CIVILISTICO, rilevati i danni devastanti spesso prodotti in seguito ad audizioni " improprie" ed improvvisate proprio nelle pendenze di giudizi separativi.

Vanno inoltre ricordati l'Ing. Fisico J. Rotoli che ha elaborato un programma informatico per il calcolo matematico dell'assegno di mantenimento sulla base di un redditometro.

Ed ancora **il Dr. Giovanni D'Angelo**, Presidente dell'Associazione con sede nel territorio Casertano : " **CIAO PAPA'** " ed **il Dr. Alessandro Ciardiello** Presidente dell'Associazione Nazionale dei **Papà separati**, e **del Dr. Luigi Ferraro Presidente della Fondazione G.Ferraro**, che hanno contribuito con grande entusiasmo e passione ad ogni incontro tecnico, sostenendo con contributi testimoniali e socio-scientifici ogni attività posta in essere, coinvolgendo i loro iscritti.

Ancor più **significativo è stato il sostegno offerto dall'Ordine degli Avvocati di Napoli** unitamente ai presidenti degli **Ordini dei Psicologi della Campania (dr.Claudio Zullo)**, **degli Assistenti Sociali della Campania (Dr.ssa Maria Rosaria Minieri e dr. Antonio Borriello)**, nonché del **Ce.Mi OFS della Campania** che hanno patrocinato ogni evento.

In sintesi, ecco:

LA PROPOSTA DI LEGGE DELLE ASSOCIAZIONI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI LA SEPARAZIONE MITE

ART. 1

Nel capo I del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, prima dell'art. 706, è inserito il seguente art. 705 bis:

“Il coniuge che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa ha l'onere di convocare, con ogni mezzo idoneo, il partner presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, per un colloquio con personale specializzato, nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedura della separazione, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o la realizzazione di forme di terapia familiare.

Il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all'identificazione dell'interesse dello stesso, alle conseguenze della separazione ed ai comportamenti genitoriali più idonei. **Il giudice potrà eventualmente desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio, in analogia a quanto previsto dall'art. 116, secondo comma c.p.c., elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di causa che eventualmente poi si instauri. All'esito del colloquio, ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, come nel caso in cui successivamente (entrambe o anche una sola) decidano di recedere da esse o infine allorché il percorso si concluda negativamente, il Centro rilascia un attestato, dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest'ultimo caso, la documentazione relativa all'effettuazione della convocazione.**

L'attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione personale proposta ai sensi del successivo art. 706. Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il Centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell'attestato.

L'attestato, sempre a richiesta di parte, può indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri, ma non può contenere alcuna altra indicazione in ordine allo svolgimento dei colloqui, né alcuna informazione in ordine al contenuto di essi.

Gli operatori del Centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di separazione personale o successivo divorzio che debba successivamente essere instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale, di cui all'art. 200 c.p.p.. Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del Centro, un accordo per la separazione consensuale, possono chiedere che il Centro trasmetta lo stesso al Tribunale, per la procedura relativa all'omologazione, che comprenderà comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o giudice delegato, delle condizioni concordate”.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 706 c.p.c. è sostituito dal seguente:

“La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c.. Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché ad indicare l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio”.

Il terzo comma dell'art. 706 c.p.c. è sostituito dal seguente:

“Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. **L'udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso.** Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà. Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza”.

Il quarto comma dell'art. 706 c.p.c. è abrogato.

Art. 3

Gli artt. 707. 708 e 709 c.p.c. sono abrogati.

Art. 4

Il primo comma dell'art. 709 bis è sostituito dal seguente: “Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l'assistenza del difensore.

Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi uno e due dell'art. 183.

Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell'art. 181, primo comma. Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente. Se ritiene immediatamente opportuna l'audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto.

Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.

Ove serie ragioni non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l'opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze. Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.

All'esito dell'interrogatorio delle parti e dell'eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi stessi. Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell'art. 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 183.

Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.”

Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.

In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli artt. 297 e 298 c.p.c..

La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall'art. 296 c.p.c. e può essere ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni.

Art. 5

Dopo l'art. 709 ter del codice di procedura civile è inserito il seguente: Art. 709 quater: Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l'intervento dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le A.S.L. e gli enti pubblici territoriali.

Art. 6

I primi tre commi dell'art. 711 c.p.c. sono sostituiti dal seguente: “Il ricorso per la separazione consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall'art. 706.

Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell'udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 706. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all'avvenuto svolgimento di un colloquio presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, ai sensi dell'art. 705 bis, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.

In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell'avvenuta tutela delle ragioni della prole minore, ai sensi dell'art. 158, secondo comma, codice civile.”

Art. 7

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in materia di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ogni disposizione incompatibile è abrogata. **Anche le coppie di fatto possono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 705 bis ed il Tribunale per i Minorenni è tenuto a prenderne atto.**

Art. 8

Le parti ammesse al gratuito patrocinio nel successivo giudizio di separazione, possono chiedere l'inclusione nelle spese di causa delle somme versate per l'intervento del Centro di Mediazione, secondo un tariffario disposto ed annualmente aggiornato dal Ministero per la Famiglia.

Art. 9

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione, entro il termine di novanta giorni, **i Centri di mediazione familiare** in possesso delle caratteristiche di seguito indicate, possono presentare domanda per l'inclusione nell'elenco formato e tenuto presso ciascuna Corte d'Appello, per iniziativa del presidente della stessa. Entro i successivi sessanta giorni, il presidente della Corte dispone la formazione e la pubblicazione dell'elenco.

Per l'inclusione nello stesso è necessario che i Centri:

Abbiano un'adeguata struttura contrattuale o societaria, idonea a garantire l'assolvimento di ogni adempimento amministrativo e fiscale;

godano di sede e strumenti adeguati ed idonei per lo svolgimento degli incontri tra i coniugi;

dispongano di equipe specializzate, nelle quali siano quanto meno presenti: un avvocato specializzato in diritto di famiglia, due psicologi, di cui uno esperto di psicologia minorile, un

numero congruo di mediatori familiari, formatisi presso scuole autorizzate o riconosciute, uno psichiatra e/o psichiatra infantile, ed un mediatore interculturale;

dichiarino di accettare ed adottare i tariffari per le prestazioni, redatti ed aggiornati annualmente dal Ministero per la Famiglia.

Tali elementi, al momento della costituzione degli elenchi, devono essere autocertificati dal responsabile del Centro. **Il successivo controllo è demandato al Ministero per la Famiglia.** In caso di fase dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice penale, nonché possono essere comminate, dal Ministro, sanzioni amministrative da un minimo di mille ad un massimo di duecentomila euro.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Famiglia emana "Linee Guida per l'audizione del minore infra ed ultradodicesime", curandone il successivo aggiornamento tecnico. Di esse, il giudice tiene conto nel procedere all'audizione del minore.

ALLEGATI: 1. LINEE GUIDA: AUDIZIONE MINORI IN SEDE GIUDIZIARIA CIVILE -
2. REDDITOMETRO

CONCLUSIONI:

Un ringraziamento doveroso è dovuto al Movimento dei Missionari Forensi che ha rappresentato il sangue vivificante e l'anima propulsiva di tante proposte a tutela della famiglia e per i minori, nella convinzione che i nuovi mali della società e le nuove sfide del nostro tempo necessitano di comunioni di intenti multi professionali e di concrete risposte, perché le parole e teorie non risolvono e non rispondono più alle invocazioni di aiuto della nostra società .

Colgo l'occasione offerta da questo notiziario per rappresentare ancora alle tante persone che mi hanno sostenuto il mio più sentito ringraziamento perché attraverso la Vostra testimonianza dei fatti di vita, nel corso delle Conferenze e Sinposi di presentazione di questa proposta sono riuscito a cogliere la ricerca di senso, emozioni soffocate che invocano udienza, ed in particolare nelle vicissitudini e sofferenti fasi della separazione un forte tentativo di non smarrirsi nell'invisibile senso infinito della vita, che attraversa e travolge le trame di vissuti travagliati e dei percorsi esistenziali e formativi dei figli nel comune patire.

Perché questa riforma? - qualcuno mi ha chiesto.

Perché promossa dalla classe forense?

Perché cerchiamo prima di tutti il consenso dei genitori separati?

A tanti perché una semplice ed unica risposta:

Perché i nuovi avvocati della famiglia e dei minori sentono che per espletare con coscienza e competenza i mandati conferiti, necessita cercare ed affinare nuove competenze ed avere nuovi strumenti professionali innovativi e lavorare in equipe, senza abbandonare il metodo obiettivo.

Perché la classe forense "specializzata" attraversa i vostri vissuti raccoglie ogni giorno le palpitazioni delle sofferenze soffocate spesso nelle lacrime di chi vive come voi l'evento del lutto da separazione.

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

Perciò è mio vivo desiderio trasmettere a Tutti coloro che mi hanno offerto in dono la confidenza più profonda: quella della loro vita, comunico la mia profonda empatia che provo per ciascuno di loro, perché mi hanno permesso di entrare nelle singole storie, evocare e recuperare sensazioni ed emozioni perdute e ritrovare una insolita capacità di dialogo ormai smarrita per tanti.

Grazie a Voi tutti che nella sfida delle passioni e dei legami spezzati e nella paura di restare soli, insieme trovate la forza di mutare l'esistente ricominciando da sé.

A voi tutti il mio sostegno personale e delle numerose associazioni che coordino attraverso la Consulta interassociativa forense, anche attraverso la nostra preghiera del Movimento dei Missionari Forensi che Vi offro fraternamente:

“ Che Dio Ci Conservi nella Giustizia, la Forza di DifenderLa e la Saggezza di ApprezzarLa”

Avv. Prof. Manlio Merolla

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

Created by eDocPrinter PDF Pro!!